

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

dott. Pierluigi De Cinti - presidente

dott.ssa Luca Venditto - giudice rel.

dott.ssa Concetta Serino - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 3997 R.G. cont. 2016 e al n. 4306 R.G. cont. 2017

**TRA**

G.S. - C.F. (...), elettivamente domiciliato in Via ...presso l'avv. Paolo..., dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione

**PARTE ATTRICE**

**E**

A.C. - C.F. (...), elettivamente domiciliato in Via..., presso l'avv...., dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in allegato alla comparsa di costituzione (giudizio n. 3997/2016 R.G.) e in calce all'atto di citazione (giudizio n. ...R.G.)

**PARTE CONVENUTA**

L.C. - C.F. (...), elettivamente domiciliato in V.le EUROPA, 48 - PONTINIA, presso l'avv. Alfonso DONNARUMMA, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta

**PARTE CONVENUTA**

L.C. - C.F. (...), elettivamente domiciliato in V.le ...., presso l'avv...., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta

**PARTE CONVENUTA**

**E NEI CONFRONTI DI**

B.M. S.P.A., C.F. (...), elettivamente domiciliato in..., presso l'avv...., dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv...., giusta procura apposta sulla comparsa di costituzione e risposta

**PARTE CONVENUTA**

**E CON L'INTERVENTO DI**

S.A. - C.F. (...), rappresentata e difesa dall'Avv...., presso il cui studio in ...è elettivamente domiciliata, giusta delega annessa all'atto di costituzione

INTERVENUTA

E DI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

**OGGETTO:** dichiarazione giudiziale di paternità e azione di riduzione di disposizioni testamentarie e divisione ereditaria

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con citazione ritualmente notificata in data 21.06.2016 G.S. ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Luciano e A.C. al fine di sentir accertare e dichiarare di essere figlio naturale di C.C., con conseguente autorizzazione ad assumere il cognome paterno, nonché proponendo contestuale domanda di reintegra nella quota di legittima dopo aver accertato e dichiarato lesivo della stessa il testamento a rogito notaio U.N. pubblicato in data (...) rep n. (...).

L'attore ha chiesto, infine, in caso di accertato beneficio economico tratto dagli eredi del de cuius C.C. dal godimento dei beni ereditari dello stesso, volersi quantificare e riconoscere in favore di esso attore la somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità d'occupazione della quota parte dei beni ereditari allo stesso spettanti.

Ha dedotto, a sostegno delle domande, di essere nato da una relazione intrattenuta dalla di lui madre A.S. con C.C. deceduto in Latina in data 14.7.2015.

Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2016, A.C. figlio del de cuius C.C. il quale in via preliminare ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del S. chiedendo, quindi, dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande avanzate dal S. tendenti ad ottenere la reintegra della quota di legittima nonché la divisione ereditaria.

Nel merito A.C. ha chiesto il rigetto della domanda principale poiché infondata in fatto e diritto.

Si è altresì costituito in giudizio, con propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.1.2017, L.C., fratello del de cuius C.C., il quale preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità delle domande tendenti ad ottenere la reintegrazione della legittima nonché un'indennità per illegittima occupazione di beni ereditari stante il mancato svolgimento della mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nel merito il C.L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.

Nelle more del giudizio n. ...A.C. ha citato in giudizio L.C. nonché la B.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il sig. C.A. è erede legittimo del de cuius C.C., per esserne il figlio nonché titolare del 50% dell'asse ereditario in virtù di testamento pubblico del 08.10.2014; accertare e dichiarare che nell'asse ereditario del de cuius è confluita la somma di € 111.446,89 corrispondente al controvalore delle quote di partecipazione del defunto nei fondi di investimento trattenuti presso la B.M. S.p.A.; accertare e dichiarare che il sig. C.L. si è illegittimamente impossessato della predetta somma di € 111.446,89 disponendo in proprio favore dell'intera somma ricavata dalla liquidazione dei fondi di investimento, pari ad € 227.794,02; accertare e dichiarare che il C.A. è titolare, iure hereditatis, del

50% di € 111.446,89, ossia dell'importo di € 55.723,45; condannare C.L. a restituire a C.A. la somma di € 55.723,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia; condannare C.L., ex art. 2059 c.c., a corrispondere a C.A. l'importo di € 30.000,00 a titolo di risarcimento danni; accertare che la B.M. S.p.A. ha agito in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00.

Il processo, iscritto al ruolo generale con il n...., è stato riunito per connessione soggettiva ed oggettiva al giudizio n. ...R.G con ordinanza del 2/10/2018.

Con comparsa di costituzione depositata in data 15.12.2017 è intervenuta nel primo giudizio A.S., madre di G.S., la quale aderiva alle domande formulate dall'attore.

Con ordinanza dell'11/4/2019 sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti ed è stata disposta CTU genetica atta ad accertare la paternità di C.C. rispetto all'attore G.S.;

Compiuta l'assunzione delle prove orali ed espletata CTU, all'udienza del 30.11.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Trasmesso il fascicolo al pubblico ministero in sede, con nota del 25/1/2022, il procuratore della Repubblica ha espresso parere positivo sull'accoglimento della domanda formulata da G.S. volta ad ottenere l'accertamento giudiziale della paternità di C.C.

2. La domanda con la quale l'attore G.S. chiede che venga giudizialmente dichiarata nei suoi confronti la paternità di C.C., nato a P. (L.) il (...) e deceduto in Latina il 14/7/2015, risulta fondata all'esito degli accertamenti svolti in sede istruttoria.

Può essere preliminarmente osservato che la consulenza genetica disposta nel presente giudizio risulta essere il mezzo di prova ritenuto più idoneo per l'attribuzione della paternità di un soggetto. Il progresso scientifico, l'evoluzione della ricerca in campo biologico hanno permesso di raggiungere elevatissimi gradi di probabilità nell'accertamento della paternità, sino a sfiorare il limite della certezza assoluta tale da indurre la giurisprudenza di legittimità a ritenere gli accertamenti ematologici e genetici un mezzo ordinario di prova, da ammettere ove non sia possibile altrimenti accertare i fatti di causa.

La Suprema Corte ha affermato con la nota Cass. civ., sez. I, 11/12/1980, n. 6400, che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale alla illimitata ammissibilità dei mezzi di prova deve corrispondere l'opportunità di acquisire il maggior numero di dati possibili, specie di quelli che offrono un riscontro obiettivo, fermo restando che la loro attendibilità rimane sottoposta alla valutazione del giudice.

A seguito di tal pronuncia l'orientamento della Suprema Corte è stato di assoluto favore nei confronti della CTU ematologica e genetica anche in contrasto con i generali principi vigenti nel nostro ordinamento in materia di consulenza tecnica.

Infatti, se di norma, il consulente tecnico ha il compito di valutare i fatti già accertati o dati per esistenti, dovendo il giudice escludere la CTU qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, viceversa nei procedimenti relativi l'accertamento della paternità la Suprema Corte ammette oggi la consulenza ematica/genetica prescindendo da tali limiti relativi l'onere della prova e ciò perché la ritiene, come osservato, lo

strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimo, per l'accertamento del rapporto di filiazione.

Deve, inoltre, rilevarsi che la S.C. di Cassazione, in maniera uniforme, ha ormai chiarito che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, c.p.c. non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.

Si legge in giurisprudenza: In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di una sorta di " ordine cronologico " nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 cost., in relazione a un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. civ. 2/7/2007 n. 14976).

Conclusivamente e pacificamente si afferma che nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (v. Cass. civ., sez. I, 14/07/2011, n. 15568).

3. Nel presente giudizio i risultati delle prove ematologiche e genetiche svolti e riportati nella esauriente, completa e immune da vizi logici, relazione del CTU dott.ssa ...datata 15/12/2020 sono valutati complessivamente con tutti gli altri elementi extrascientifici acquisiti, come le prove testimoniali assunte all'udienza del 5/11/2020, nel corso della quale sono stati escussi i testi L.A., A.A. e L.A., figli di A.S., madre dell'attore, i quali hanno pienamente e concordemente confermato una non occasionale relazione tra C.C. e la medesima A.S. che ha visto i due convivere per diversi mesi.

D'altra parte inequivoche appaiono le risultanze della disposta CTU, dove si legge: "Dalle analisi effettuate sui campioni GF294-01 e GF294-02 tamponi di mucosa buccale di D.G.S. e A.S. e resti cadaverici estratti da una porzione del femore sinistro e da cinque denti incisivi di C.C. è stato possibile estrapolare un profilo genetico utile ai fini comparativi. Non è stato, pertanto, necessario analizzare il tampone buccale di A.S.. Come prima valutazione si è proceduto al confronto degli elettroferogrammi estrapolati dal DNA di G.S. (GF294-02) con quello estrapolato dal DNA di C.C. (GF29401). Per tutti i 24 marcatori STRs utilizzati per l'analisi si è evidenziata la compatibilità fra il carattere genetico del presunto figlio espresso da G.S. (GF29402) e il corrispondente carattere genetico espresso da C.C. (GF294-01)".

Si è dunque concluso per una probabilità di paternità = 99,999999 %.

4. Va dunque accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attore e disposta con separata ordinanza la prosecuzione dei giudizi riuniti sulle restanti domande formulate.

Va ulteriormente disposto in ordine alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 262 c.c. all'assunzione del cognome paterno quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento giudiziale della paternità.

La regolamentazione delle spese di lite - comprensive dei compensi liquidati al ctu - viene riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità di C.C. e, per l'effetto, dichiara che G.S. nato a C. (L.) il (...) è figlio di C.C., nato a P. (L.) il (...) e deceduto in Latina il 14/7/2015;
- dispone che G.S. assuma il cognome paterno C.;
- ordina al cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cori (LT) per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 396 del 2000 sull'atto di nascita di G.S.;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con separata ordinanza;
- rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Latina il 9 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2022.